

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5467

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SODA, DOMENICI, ZANI, NOVELLI, SABATTINI, MASSA,
MANCINA, DI BISCEGLIE, SALVATI, RUZZANTE, SOLAROLI,
BIELLI, BUGLIO, MANZINI, MASELLI**

Ordinamento federale della Repubblica

Presentata il 1° dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di riprendere il cammino interrotto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, presentiamo per l'esame, secondo il procedimento di revisione previsto dall'articolo 138 della Costituzione, una prima proposta di legge costituzionale che affronta la questione più grave e urgente in tema di riforma istituzionale.

Riteniamo tuttora valide le ragioni di ordine politico e costituzionale che hanno impegnato per oltre un anno le forze rappresentate in Parlamento a ricercare e definire, attraverso un compromesso di

alta ispirazione ideale, le nuove regole condivise della casa comune nella quale possa riconoscersi la grande maggioranza degli italiani.

In Europa, negli ultimi cinquanta anni, le democrazie hanno proceduto ad una compiuta razionalizzazione del modello di democrazia parlamentare. Sono noti altresì l'intreccio e la connessione fra istituzioni ed economia. Istituzioni deboli, pubblica amministrazione inefficiente, incertezza e confusione nelle sedi decisionali e modello centralistico del potere rappresentano altrettanti ostacoli allo sviluppo

economico e all'attuazione dei programmi di governo. A queste ragioni che spingono verso le riforme si aggiunge ora la necessità di non disperdere il patrimonio di idee, di elaborazioni, di confronto e di soluzioni che pur aveva trovato un vasto consenso nella Commissione.

La presente proposta di legge costituzionale investe soltanto la modifica della forma dello Stato, secondo i principi già ampiamente dibattuti in Assemblea nella sessione di lavoro sulle proposte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

La spinta ad un nuovo patto fra Stato e autonomie locali, che già ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione sono soggetti politici non derivati, poiché vivono in virtù di una loro originaria esistenza, sollecita la costruzione di un ordinamento federale della Repubblica. Il nuovo patto federale si realizza nel riconoscimento, nella parte ordinamentale della Repubblica, della pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali nei quali si esplica la vita sociale, economica e culturale delle comunità pur nella diversità, per grado, natura e dimensioni, delle funzioni e delle competenze di ciascun ente (articoli 2 e 3, recanti modifica degli articoli 114 e 115 della Costituzione). Esso richiede la consapevolezza della insufficienza e per molti versi del fallimento della costruzione della Repubblica delle autonomie, come storicamente si è tentato di definire con l'istituzione dell'ente Regione.

Nella proposta il federalismo è delineato come processo che investe, a partire dalle comunità, la natura, la forma, i poteri, le competenze, la tutela e le relazioni fra i soggetti costitutivi della Repubblica, tutti egualmente portatori e partecipi di un frammento — più o meno ampio — della sovranità, che emana pur sempre dal popolo e che si esercita nelle forme e nei limiti voluti dalla Costituzione. È una risposta alla domanda di trasferimento del potere verso i cittadini proprio nella fase di ripensamento della forma di Stato caratterizzata dalla crescente cessione di sovranità ad enti sovranazionali. È un processo solo apparentemente contraddittorio. In

realtà, i due fenomeni concorrenti — di organizzazione verso l'alto e verso l'esterno dei poteri statuali e di redistribuzione verso il territorio e le comunità di funzioni e competenze tradizionalmente svolte dallo Stato — esprimono la crisi della forma dello Stato centralista, arbitro e decisore assoluto delle relazioni e dei conflitti fra i cittadini di un determinato territorio. E dunque mentre sul piano internazionale, attraverso strutture ed enti sovranazionali, si organizzano sistemi di regolamentazione, si programmano politiche comuni nella forma e con la sanzione propria dei trattati, la funzione dello Stato, quale ente che legittima e sostiene le stesse autorità create con la cessione di sovranità, richiede un più ampio e solido fondamento democratico attraverso la ripartizione dei poteri agli enti più vicini, nella formazione e nel controllo, ai cittadini. Da ciò deriva la capacità degli Stati a struttura federale di reggere meglio e con maggiore legittimazione alla sfida della globalizzazione e delle interdipendenze sociali ed economiche.

La presente proposta di legge costituzionale, definiti i soggetti costitutivi della Repubblica nei Comuni, nelle Province e città metropolitane, nelle Regioni e nello Stato, ripartisce la potestà legislativa fra Stato e Regioni secondo il principio federale che riserva allo Stato soltanto la disciplina delle materie di interesse unitario e nazionale. La potestà legislativa generale è costituzionalmente assegnata alle Regioni. In virtù dello stesso principio i Comuni diventano il centro primario delle funzioni regolamentari e amministrative, fatte salve naturalmente quelle che per natura e dimensioni richiedono l'intervento di enti politici territoriali di dimensione più ampia.

L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti politici territoriali è il necessario corollario della articolazione federale dell'ordinamento. All'autonomia delle risorse (tributi ed entrate proprie, addizionali e sovraimposte sui tributi erariali, partecipazione al gettito fiscale nazionale) si accompagnano, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, le entrate derivanti da un fondo perequativo,

in modo da garantire agli enti territoriali la capacità di finanziare integralmente le funzioni che essi svolgono nell'ambito dei poteri previsti dalla Costituzione. La previsione, infine, di trasferimenti straordinari assicura il promuovimento dello sviluppo economico e della coesione sociale (articolo 7, recante modifica dell'articolo 119 della Costituzione).

L'autonomia statutaria e la soppressione dei controlli statali di legittimità e di merito sugli enti locali integrano l'ordinamento federale proposto.

Alla luce di questi principi vanno dunque lette le radicali proposte di riforma dell'attuale forma di Stato.

Gli articoli 2 e 3, recanti modifica, rispettivamente, degli articoli 114 e 115 della Costituzione, non configurano principi puramente formali. Il federalismo sorregge e anima tutto l'impianto di riequilibrio dei poteri fra lo Stato, soggetto che unisce tutta la nazione, e gli altri enti di rappresentanza politica, diffusi sul territorio.

Il nuovo assetto di poteri è fondato su quattro capisaldi affermati negli articoli 5 (recante modifica dell'articolo 117), 6 (recante modifica dell'articolo 118), 7 (recante modifica dell'articolo 119), e 16 (recante modifica dell'articolo 128).

L'articolo 5, come si è già rilevato, ripartisce la potestà legislativa fra lo Stato e le regioni, con una netta distinzione, per la potestà legislativa dello Stato, fra materie di integrale regolamentazione unitaria statale e leggi di mera disciplina generale. Le prime, nelle quali si esercita la potestà esclusiva dello Stato, riflettono le competenze primarie, inderogabili di ogni Stato, anche di quelli a più avanzato ordinamento federale: politica estera, difesa, sicurezza, moneta e giustizia. A queste cinque materie sono riconducibili le prevalenti analitiche indicazioni di competenza di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

La peculiarità della storia e delle tradizioni italiane, in tema di autonomie, ha indotto a confermare nello Stato la fonte primaria di disciplina della legislazione elettorale, degli organi di governo, delle

funzioni fondamentali di Comuni e di Province, cui si aggiungono ora le città metropolitane. Le seconde, per le quali allo Stato spetta solo di dettare la disciplina generale, aprono all'autonomia regionale ampi spazi di intervento integrativi, anche differenziati, purché nel rispetto dei livelli determinati di riconoscimento paritario dei diritti fondamentali.

Il secondo caposaldo è rappresentato dall'introduzione nell'ordinamento del principio di sussidiarietà istituzionale.

Nella parte prima della Costituzione, che programma le mete e i valori che la Repubblica deve perseguire, è definito il ruolo fondamentale dello Stato e degli enti pubblici nella tutela e nella garanzia dei diritti inviolabili della persona, dei diritti sociali ed economici — lavoro, salute, previdenza, istruzione — quali condizioni per l'esercizio delle stesse libertà politiche. Nella parte ordinamentale si precisa dunque che le funzioni pubbliche, come strumento di attuazione dei valori assunti, sono ordinate al principio di anteriorità della persona sullo Stato e quindi al rispetto delle libere e autonome iniziative del cittadino, singolo o associato, sulle forme e sui mezzi di realizzazione dei suoi diritti. Salvaguardata l'autonoma iniziativa dei privati, nell'ambito delle funzioni pubbliche, la cui titolarità è conservata ai soggetti pubblici, vige il principio di sussidiarietà inteso come distribuzione dei compiti e dei poteri muovendo dagli enti più vicini alle comunità.

Il disegno federale, organizzato sulla sovranità delle Regioni nelle sfere costituzionalmente garantite, si modella con l'assegnazione ai Comuni di un ruolo centrale nell'esercizio delle attività amministrative (articolo 16).

In questa dimensione dell'autonomia e della responsabilità dei Comuni, la costruzione federale italiana assume caratteri di originalità. Le tradizioni, la storia, le diverse autonomie, le capacità del municipio italiano trovano, nel nuovo modello costituzionale, riconoscimento espresso e proiezione nell'avvenire. I municipi diventano il centro primario — e per molti versi esclusivo — degli apparati di amministrazione.

Il principio storico del « parallelismo », imperante nel nostro ordinamento, per il quale il soggetto che detta la regola cura anche necessariamente la sua attuazione, attraverso la sua pubblica amministrazione, è definitivamente spezzato. Al suo posto si erge un ostacolo costituzionale alla proliferazione degli apparati, alla duplicazione delle funzioni, alla sovrapposizione dei compiti, alla confusione delle attribuzioni, alle incertezze delle responsabilità, fonte di inerzia, di arbitrio, di negazione dei diritti di cittadinanza.

Da ultimo, nella consapevolezza che l'autonomia politica, statutaria, amministrativa e regolamentare non può dispiegarsi senza la correlativa, imprescindibile autonomia di risorse, il progetto federale qui delineato configura l'autonomia finanziaria e tributaria come elemento costitutivo degli enti politici territoriali (articolo 7).

Il federalismo fiscale è realizzato attraverso un complesso di istituti e di meccanismi di originaria ripartizione delle risorse (tributi ed entrate propri e partecipazione al gettito erariale), nei quali si intrecciano scelte politiche di competizione responsabile (ciascun territorio diventa artefice della creazione delle condizioni ottimali per il proprio sviluppo) e valori di solidarietà. Alle prime si collegano l'autonomia impositiva e la partecipazione al gettito riferibile al territorio. Ai valori sono legati le politiche del fondo perequativo e i trasferimenti straordinari. Intorno a questi elementi fondamentali si dispiegano le altre disposizioni sull'ordinamento federale.

L'articolo 4 conferma la natura costituzionale degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Nel contempo, però, si

estende a tutte le altre Regioni il principio di specialità (articolo 19). Tutte le Regioni a statuto ordinario hanno facoltà di trasformarsi in enti con livelli di più avanzata autonomia. Il principio è ispirato ad una concezione dinamica del federalismo come processo in evoluzione e non come statica cristallizzazione della ripartizione dei poteri e delle competenze fra Stato e Regioni.

L'articolo 8 disciplina le forme e i modi delle intese interregionali; attribuisce alle regioni la potestà di concludere accordi diretti con altri Stati; sancisce infine la potestà delle Regioni di attuare direttamente gli accordi internazionali.

Gli articoli 9, 10 e 11 affermano l'autonomia statutaria, sottratta così ad ogni ingerenza dei poteri centrali.

L'articolo 12 sopprime i controlli di legittimità e di merito sugli atti delle Regioni.

L'articolo 13 garantisce a tutti i soggetti costitutivi della Repubblica il diritto di tutela della propria autonomia dinanzi alla Corte costituzionale.

L'articolo 14 affida alla legge regionale il compito di promuovere l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi.

L'articolo 15 definisce le incompatibilità per i consiglieri regionali e l'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi.

L'articolo 17 prevede, per i Comuni piccoli o montani, la realizzazione di forme associative con caratteri di autonomia.

L'articolo 18 sopprime i controlli di legittimità e di merito anche per i Comuni, le Province e le città metropolitane.

L'articolo 20 disciplina le fusioni e la creazione di nuove Regioni.

L'articolo 21 disciplina la istituzione di nuove Province.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Titolo V – Ordinamento federale della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114 – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115 – I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116 – Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Sta-

tuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino Alto-Adige/Sud Tirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi costituzionali.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizione e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli di garanzia delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e città metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione e di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle Regioni nel caso che da una inadempienza derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto di leale collaborazione ».

ART. 6.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte

dall'autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.

La titolarità delle funzioni compete, rispettivamente, a Comuni, Province o città metropolitane, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza.

La legge garantisce le autonomie funzionali ».

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi dello Stato.

Comuni, Province, città metropolitane e Regioni stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri. Possono disporre di addizionali e sovraimposte su tributi erariali e partecipare al loro gettito riferibile al loro territorio.

Le risorse autonome, nonché, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, quelle derivanti da un fondo perequativo istituito con legge, devono consentire alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane e ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni che essi svolgono nell'ambito dei poteri previsti dalla Costituzione.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo Stato destina trasferimenti straordinari a determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni o svolge a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi determinati dalla legge dello Stato. Essi possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato.

Con legge dello Stato sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza ».

ART. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Ciascuna regione ha uno statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento ».

ART. 10.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane della Regione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un tren-

tesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.

Lo statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgano sui voti favorevoli ».

ART. 11.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Lo statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni ».

ART. 12.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Gli atti delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 13.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il Governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una città metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 14.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva fra i sessi ».

ART. 15.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad un'Assemblea regionale e al Parlamento nazionale o europeo.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 16.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle città metropolitane, alle Regioni e allo Stato le funzioni regolamentari e amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni ».

ART. 17.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni ».

ART. 18.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Gli atti dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 19.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Umbria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Veneto.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117 possono essere stabilite anche per le Regioni a statuto ordinario, con legge approvata su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 119.

La legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata della maggioranza dei voti validi ».

ART. 20.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge dello Stato, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dallo Stato. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della

maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione ».

ART. 21.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge regionale, su iniziativa delle città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge dello Stato ».

PAGINA BIANCA

